

Fra Italia ed estero. Soprattutto nella fase di uscita dall'investimento

Non residenti, l'attenzione resta alta

La circolare n. 6/E del 30 marzo scorso, ha anche confermato la correttezza di alcuni rilievi elevati nelle operazioni che vedono coinvolti soggetti non residenti. È usuale, infatti, che i finanziamenti concessi siano oggetto di sindacazione secondo lo schema noto con l'acronimo **Iblor** (Italian Bank Lender of Record) cui partecipano soggetti non residenti.

Si tratta di strutture in forza delle quali una banca italiana svolge

la funzione di interfaccia nei confronti del mutuatario residente reperendo tuttavia le risorse da altri soggetti con i quali sottoscrive appositi accordi. Si distinguono due diverse situazioni: Iblor "trasparenti" e Iblor "opachi". Nel primo caso il mutuatario applica direttamente le ritenute sulla quota degli interessi spettanti ai soggetti non residenti mentre nelle strutture opache considera rilevante soltanto la banca residente e non ap-

plica, quindi, alcuna ritenuta.

La circolare chiarisce come in tale ultima circostanza la banca residente debba considerarsi quale **soggetto interposto**, rendendosi quindi imponibili in Italia i redditi spettanti ai soggetti non residenti, salvo che non trovi applicazione la previsione contenuta nel comma 5-bis, articolo 26 del Dpr 600/1973, che esclude l'imponibilità degli interessi corrisposti a specifici soggetti localizzati al-

l'estero. Apprezzabile sul punto il riconoscimento espresso, per il passato, delle obiettive condizioni di incertezza applicativa delle norme cui consegue la non applicazione delle sanzioni.

L'attenzione del fisco sui soggetti non residenti resta alta anche nella fase di uscita dall'investimento. In tale momento assume rilevanza la "struttura" della società non residente ("HoldCo"). Qualora si tratti di entità caratte-

rizzata da una struttura organizzativa "leggera", senza sostanziale autonomia decisionale (insediamento artificioso) ovvero si tratti di "struttura finanziaria passante" (**conduit**), in assenza di ragioni extra fiscali non marginali, i benefici fiscali possono essere riconosciuti. Si avrebbe così la tassazione in Italia delle plusvalenze se HoldCo cede le partecipazioni in target, ovvero l'applicazione delle ritenute piena ai dividendi in uscita dall'Italia qualora HoldCo abbia ricevuto dividendi dalla società intermedia residente.

In relazione ai finanziamenti dei soci non residenti l'agenzia ricorda che - al ricorrere di specifi-

che circostanze - è possibile riqualificare i finanziamenti in apporti di capitale, verificando la mancata corrispondenza tra la forma giuridica dell'operazione e la sua sostanza economica. Tra gli elementi sintomatici la postergazione del debito rispetto a quello verso i terzi finanziatori. In tali situazioni, da valutare caso per caso sulla base di dati obiettivi, l'agenzia potrà operare la riqualificazione del finanziamento in apporto di capitale con conseguente indeducibilità dei relativi interessi passivi.

**G.M.C.
P.A.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA